

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** DIRITTI COLLETTIVI

## DETERMINAZIONE

N. A11914 del 19/11/2012

Proposta n. 24496 del 15/11/2012

**Oggetto:**

USI CIVICI - Comune di Fara in Sabina (RI) - Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di una porzione di terreno di demanio collettivo per la realizzazione di un serbatoio idrico e relative pertinenze, per effetto dell'adottata Variante puntuale al P.R.G.

**Proponente:**

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Fara in Sabina (RI) - Autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso di una porzione di terreno di demanio collettivo per la realizzazione di un serbatoio idrico e relative pertinenze, per effetto dell'adottata Variante puntuale al P.R.G.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18/02/2002 n°6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n°1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale n°A06551 del 26/06/2012 concernente “Delega ex art. 166 del R.R. n°1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTO l'art. 12 della L.16/06/27, n°1766;

VISTI gli artt. 37 - 39 e 41 del R.D. 26/02/28, n°332;

VISTO il D.P.R. 24/07/77, n°616;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 3/01/1986 n°1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota n°23409 del 24 ottobre 2012, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura in data 30/10/2012 con il prot. n°467993, con la quale il Comune di Fara in Sabina trasmette la documentazione relativa al progetto per la realizzazione dell'opera pubblica denominata “Completamento delle adduttrici idriche nel territorio comunale” nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per l'approvazione della Variante urbanistica;

VISTA la deliberazione n°23 del 29/06/2012, con la quale il Consiglio Comunale richiede l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 12 della L. 16/06/1927 n°1766, della porzione di terreno di demanio collettivo censito nel N.C.T. del Comune di Fara in Sabina, al Foglio 4, particella n°47, di mq. 270 e particella n°594, di mq. 2.225, con previsione urbanistica a *Zona F1 – Attrezzature e Servizi Pubblici*, della superficie complessiva di mq. 2.495 per la realizzazione di un serbatoio idrico e relative pertinenze;

VISTA la relazione di perizia redatta dal perito demaniale dr. arch. Giovanni Marchionne ed approvata con medesimo Atto deliberativo n°23/2012, con la quale si procede alla verifica dei presupposti per il conseguimento del mutamento di destinazione d'uso, in rapporto alla consistenza del demanio civico esistente, e sulla base di considerazioni di carattere generale, tenuto conto sia dell'esigua superficie, sia del carattere pubblico dell'opera che compensa il valore dell'area sottratta al demanio civico;

DATO ATTO che, dall'esame della citata documentazione, la vigente destinazione urbanistica della porzione di terreno in questione, in libero possesso del Comune, è “Zona Agricola E –

sottozona E1” e che la stessa non ricade in aree sottoposte a vincoli a tutela dei parchi e delle aree protette né in zone a protezione speciale, ex art. 1 L.R. n°11/2005;

DATO ATTO, altresì, che il terreno individuato con la particella n°47 di mq. 270, risulta già occupato nella sua interezza, da un vecchio serbatoio per la cui realizzazione non è mai stata avanzata richiesta di mutamento di destinazione d’uso e che, pertanto, se ne autorizza il mutamento a sanatoria ora per allora;

VISTO il 3° comma dell’art. 2 della L.R. 03/01/1986 n°1 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede l’autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di proprietà collettiva con previsione a servizi di pubblica utilità, afferenti a proposte di Piani Regolatori Generali o loro varianti;

RITENUTO, di conseguenza, di poter dare la propria autorizzazione al mutamento di destinazione di uso, della porzione di terreno avente previsione urbanistica a “Zona F1 – Attrezzature e Servizi Pubblici, nell’adottata Variante al P.R.G., giacché la sottrazione al demanio collettivo del comprensorio terriero in oggetto non costituisce nocimento all’esercizio dei diritti civili, in quanto le terre sottratte all’esercizio degli usi sono da ritenersi marginali rispetto alle residue aree a disposizione degli utenti che ancora esercitano i diritti civili, nonché per il beneficio che ne trarrà la stessa comunità di Fara in Sabina;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce atto interprocedimentale necessario alla conclusione della suddetta Conferenza di Servizi,

#### D E T E R M I N A

Di autorizzare il Comune di Fara in Sabina (RI) al mutamento di destinazione d’uso, dell’area prevista, dall’adottata variante puntuale, a zona di pubblica utilità con destinazione a “servizi” di pubblico interesse, della porzione di terreno di demanio collettivo identificato al catasto dell’omonimo Comune al Foglio 4, particella n°47, di mq. 270 e particella n°594, di mq. 2.225, della superficie complessiva di mq. 2.495.

La presente autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso non costituisce titolo alla realizzazione dell’opera in quanto essa resta subordinata all’approvazione della Variante urbanistica ed al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie ed inerenti, e deve intendersi annullata in carenza di esse ovvero per espresso parere negativo della competente Area regionale in materia di urbanistica e territorio, senza ulteriore provvedimento del Dipartimento Istituzionale e Territorio. Inoltre è fatta salva qualsiasi altra autorizzazione necessaria alla realizzazione dell’opera o delle infrastrutture.

Il terreno per il quale è stato autorizzato il mutamento di destinazione d’uso, qualora cessi lo scopo, tornerà alla sua originaria destinazione.

Qualora l’amministrazione comunale intenda procedere alla concessione ovvero alla alienazione delle aree in questione, dovrà richiedere debita autorizzazione alla Regione Lazio a norma della L.R. n°6 del 27.01.2005.

Il Direttore della Direzione  
Roberto Ottaviani